Fondo Pensione Nazionale
PER IL PERSONALE DELLE BCC - CRA

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1386

REGOLAMENTO MULTICOMPARTO

(Rev. 2025.09)

Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2025, con decorrenza 21 settembre 2025

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 3
ARTICOLO 2 – OPZIONI DI INVESTIMENTO 3
ARTICOLO 3 – MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. "*SWITCH*") 3
ARTICOLO 4 – UNICITA' DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 4

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 – Il presente Regolamento norma, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Fondo pensione per il personale delle BCC/CRA, le modalità di scelta dei comparti sui quali collocare la posizione individuale già maturata, l'eventuale posizione trasferita da altro fondo e i flussi contributivi futuri. Al fine di consentire a ciascun iscritto di scegliere la composizione ottimale del proprio investimento previdenziale, in relazione alla propria propensione al rischio ed alle proprie esigenze di future prestazioni, sono stati costituiti tre comparti finanziari diversificati per orizzonte temporale e per profilo di rischio e cioè: ***Semina, Crescita, Raccolta*** ed un comparto ulteriore, esclusivamente dedicato all'accoglimento del cosiddetto "conferimento tacito" del TFR (comparto "TFR tacito").

1.2 – Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un programma di logica previdenziale, denominato ***percorso previdenziale,*** avente come obiettivo la riduzione automatica del rischio con *l'approssimarsi all'età pensionistica*. Tale percorso prevede la distribuzione della posizione tra le diverse linee di investimento ed un passaggio automatico graduale, fra le stesse, in relazione all'età anagrafica dell'iscritto (*life cycle*).

1.3 – Per la descrizione dei singoli comparti e del ***percorso previdenziale*** si rinvia alla Nota Informativa.

1.4 – Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire nuovi comparti in relazione alle caratteristiche degli iscritti anche potenziali, previa verifica della possibilità di avviare una gestione efficiente e diversificata. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare la mancata attivazione di comparti in relazione ai quali abbia già avviato la raccolta delle adesioni ovvero chiusura di comparti già operativi, allorché ritenesse che l'esiguità delle somme ad esso destinate non dovesse garantirne un'ottimale gestione. Qualora il comparto scelto dall'iscritto non dovesse essere attivato o venisse successivamente chiuso, la posizione individuale di sua pertinenza verrà attribuita al comparto con profilo di rischio immediatamente inferiore a quello scelto.
In ogni caso non potranno essere chiusi il comparto finanziario più prudenziale e quello dedicato all'accoglimento del cosiddetto "conferimento tacito" del TFR (comparto "TFR tacito").

ARTICOLO 2 – OPZIONI DI INVESTIMENTO

2.1 – Il neo iscritto, all'atto della compilazione del modulo di adesione al Fondo, può scegliere di far confluire i versamenti contributivi e le somme eventualmente derivanti dal trasferimento da altro fondo pensione a uno o più comparti d'investimento *oppure al percorso previdenziale*.
In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione *percorso previdenziale*.
In attesa della formalizzazione dell'adesione attraverso l'invio del relativo modulo, la posizione individuale sarà provvisoriamente aperta nel comparto Raccolta.
L'iscritto può, successivamente all'adesione, variare il comparto d'investimento ovvero aderire al *percorso previdenziale*, alla prima finestra utile e secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2.2 – I flussi di TFR conferiti al Fondo per effetto del meccanismo di "conferimento tacito" saranno investiti nel comparto "TFR tacito", se non diversamente specificato dall'aderente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza. L'uscita dal comparto "TFR tacito" è definitiva ed irreversibile.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. "*SWITCH*")

3.1 – L'iscritto, una volta l'anno, avrà la possibilità di entrare/uscire dal *percorso previdenziale*.
Gli iscritti che abbiano attivato l'opzione *percorso previdenziale* potranno uscire dal programma cambiando i comparti in cui destinare la propria posizione individuale ovvero mantenendo la posizione in essere laddove collocata, secondo le modalità precisate nei commi successivi e nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno 12 mesi.
Gli iscritti che non abbiano attivato l'opzione *percorso previdenziale* potranno entrare nel medesimo programma ovvero cambiare i comparti in cui destinare la propria posizione individuale secondo le modalità precisate nei commi successivi e nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno 12 mesi.

3.2 – Per esercitare la facoltà di "*Switch*", di cui al presente articolo, gli iscritti dovranno compilare esclusivamente il modulo interattivo messo a disposizione nell'apposita area riservata raggiungibile dal sito del Fondo Pensione.

Le prenotazioni di "Switch" potranno essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e saranno elaborate alla prima finestra utile disponibile secondo quanto previsto al punto 3.3 successivo. Mediante lo "*Switch*", l'iscritto potrà scegliere come allocare la posizione già maturata e/o i versamenti futuri anche distribuendoli su diversi comparti, fermo restando che la quota attribuibile a ciascun comparto deve essere pari almeno al 10% della posizione (o a ulteriori multipli del 5%). In ogni caso, non è consentito scegliere il comparto "TFR tacito" quale comparto di destinazione dello "Switch".

Confermata la scelta l'iscritto avrà la possibilità di stampare la ricevuta di quanto comunicato.

3.3 – Gli *"Switch"* saranno eseguiti tutti i mesi, con le seguenti modalità:
con il valore quota di gennaio saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 dicembre al 20 gennaio;
con il valore quota di febbraio saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 gennaio al 20 febbraio;
con il valore quota di marzo saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 febbraio al 20 marzo;
con il valore quota di aprile saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 marzo al 20 aprile;
con il valore quota di maggio saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 aprile al 20 maggio;
con il valore quota di giugno saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 maggio al 20 giugno;
con il valore quota di luglio saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 giugno al 20 luglio;
con il valore quota di agosto saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 luglio al 20 agosto;
con il valore quota di settembre saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 agosto al 20 settembre;
con il valore quota di ottobre saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 settembre al 20 ottobre;
con il valore quota di novembre saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 ottobre al 20 novembre;
con il valore quota di dicembre saranno eseguiti gli *"switch"* prenotati dal 21 novembre al 20 dicembre;

3.4 – Eventuali costi per l'esercizio dello *"Switch"* saranno tempestivamente indicati in Nota Informativa.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di scaglionare l'esecuzione delle variazioni dei comparti qualora l'esecuzione delle stesse possa determinare squilibri nella gestione. In questa ipotesi, le variazioni dei comparti verranno eseguite secondo l'ordine cronologico di pervenimento. In ogni caso, l'esecuzione delle variazioni avverrà entro 120 giorni dalla data di prenotazione; pertanto gli "*Switch*" verranno effettuati con gli ultimi valori delle quote disponibili. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prevedere aperture e/o chiusure straordinarie per la prenotazione e/o esecuzione degli *"Switch*" anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 3.1 e 3.3.

3.5 – Nel caso in cui il cambio comparto dovesse coincidere con il valore quota di riferimento per un'eventuale richiesta di anticipazione, riscatto totale o parziale, trasferimento o prestazione previdenziale, lo *"Switch"* avrà carattere prioritario. Le suddette prestazioni pertanto, saranno eseguite con il valore quota immediatamente successivo a quello con cui è stato eseguito il cambio comparto stesso.

ARTICOLO 4 – UNICITA' DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

4.1 – Le opzioni di investimento della posizione individuale non dovranno rappresentare un pregiudizio del principio dell'unicità della posizione stessa. Pertanto, qualsiasi erogazione richiesta dagli iscritti, a titolo di anticipazione, riscatto totale o parziale, trasferimento o prestazione previdenziale, dovrà in ogni caso sempre considerarsi effettuata in via proporzionale a valere sull'ammontare totale degli importi maturati in ogni comparto d'investimento.